SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 febbraio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

98A1187

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1998, n. 27.

Regolamento recante norme sull'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, contenente la delega al Governo per il riordinamento e la soppressione di enti pubblici di previdenza ed assistenza;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, in attuazione della succitata delega, sono stati dettati criteri per il riordinamento, tra l'altro, del settore assicurativo della gente di mare mediante l'istituzione dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.);

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 2, del predetto decreto, il quale stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal decreto stesso, l'organizzazione ed il funzionamento, tra gli altri, dell' I.P.SE.MA.;

Ritenuto di dare attuazione a tale prescrizione legislativa;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, disciplina l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.SE.MA.), in conformità ai criteri di carattere generale dettati dallo stesso decreto.

Art. 2.

Organizzazione dell'I.P.SE.MA.

1. L'Istituto è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, le sedi e gli uffici delle Casse marittime in esso confluite.

2. L'Istituto si articola su un livello centrale, cui fanno capo gli organi con i relativi servizi e gli uffici amministrativi centrali, e un livello periferico per l'erogazione delle prestazioni e la riscossione dei contributi.

3. Gli uffici periferici sono articolati in sedi compartimentali e sedi zonali.

Art. 3.

Organi

1. Sono organi dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

Art. 4.

Presidente

1. Il presidente, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

a) predispone l'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al consiglio di amministrazione, dandone comunicazione al presidente del consiglio di indirizzo e vigilanza e ne assicura la relativa istruttoria;

b) può disporre, anche su proposta del direttore generale, in caso di assoluta urgenza che non consenta una convocazione del consiglio di amministrazione in tempo utile ad evitare un pregiudizio per l'Istituto, l'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di presentarli per la ratifica al consiglio stesso nella prima seduta utile;

c) convoca il consiglio di amministrazione, quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei suoi componenti, entro otto giorni da tale richiesta, ponendo all'ordine del giorno gli argomenti indicati nella richiesta medesima;

d) firma gli atti e documenti che comportano impegni per l'Istituto, ferme restando le attribuzioni conferite ai dirigenti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

e) dispone la trasmissione al consiglio di indirizzo e vigilanza delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione;

f) rappresenta l'Istituto nelle trattative sindacali a livello nazionale;

g) può, nei limiti imposti dalla legislazione vigente e nell'ambito dei criteri generali stabiliti dal consiglio di amministrazione, delegare, per il caso di assenza o impedimento, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti, la rappresentanza legale dell'Istituto ad un membro del consiglio di amministrazione, al direttore generale, ai dirigenti preposti alle unità centrali e, nell'ambito degli uffici periferici, ai dirigenti periferici.

Art. 5.

Consiglio di indirizzo e vigilanza

1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è composto da dodici membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Dei sei rappresentanti dei lavoratori, cinque sono scelti in rappresentanza degli equipaggi della categoria delle navi passeggeri, delle navi da carico a propulsione meccanica, rimorchiatori, pontoni e simili e dei velieri e motovelieri da traffico ed uno in rappresentanza dei lavoratori della pesca.

3. Dei sei rappresentanti degli armatori, cinque sono scelti in relazione alle categorie delle navi da traffico indicate al comma 2 ed uno in rappresentanza degli armatori di pescherecci.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

5. Il consiglio di indirizzo e vigilanza elegge, nella prima seduta, il proprio presidente tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; su proposta del presidente elegge, tra i suoi membri, nella prima seduta, quello delegato a sostituire il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

6. Il funzionamento del consiglio di indirizzo e vigilanza, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

7. Il consiglio di indirizzo e vigilanza, in coerenza con la natura delle proprie funzioni di programmazione, di indirizzo e di vigilanza può avvalersi della struttura per la pianificazione strategica e la formazione del bilancio.

Art. 6.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, nell'osservanza degli indirizzi generali fissati dal consiglio di indirizzo e vigilanza:

a) approva ed attribuisce al direttore generale le risorse annuali di spesa;

b) delibera i criteri generali per l'assegnazione delle funzioni, per i trasferimenti, nonché i criteri per l'attribuzione dell'indennità di funzione per le qualifiche dirigenziali.

2. Il funzionamento del consiglio di amministrazione, ivi compresa l'adozione delle relative deliberazioni, è disciplinato con l'apposito regolamento per le adunanze deliberato dal consiglio stesso. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

2. I componenti del collegio sindacale intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e del consiglio di indirizzo e vigilanza.

Art. 8.

Direttore generale

1. Il direttore generale svolge le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479. Alle sedute del consiglio di amministrazione può farsi assistere dai dirigenti responsabili dei vari servizi ovvero dai coordinatori dei diversi rami professionali dell'Istituto quando ritenga opportuno che gli stessi forniscano chiarimenti su argomenti tecnici di rispettiva competenza.

2. Il direttore generale provvede, in applicazione dei criteri deliberati dal consiglio di amministrazione, all'adozione dei provvedimenti in materia di assegnazione delle funzioni e di trasferimenti dei dirigenti, nonché di quelli relativi all'attribuzione agli stessi dell'indennità di funzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREU, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 15

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 32 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), prevede che: «Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza».

— Il D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, reca: «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di assistenza e previdenza».

— Il comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, prevede che: «Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per quanto non espressamente ivi previsto, l'organizzazione e il funzionamento degli enti di cui al comma 1, secondo i criteri stabiliti nell'art. 3».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 dei D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

Nota all'art. 1:

— Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, si veda in nota alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dall'art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 3 *(Ordinamento degli enti)*. — 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'art. 1 in conformità ai seguenti criteri di carattere generale.

2. Sono organi degli enti:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio di indirizzo e vigilanza;

d) il collegio dei sindaci;

e) il direttore generale.

3. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza. Il presidente è nominato ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attualità dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro, e relativamente all'INPS e all'INAIL, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA è composto da dodici membri scelti secondo i criteri predetti.

5. Il consiglio di amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità, e i regolamenti di cui all'art. 10 della legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e vigilanza una relazione sull'attività svolta con particolare riferimento al processo produttivo ed al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da sei esperti per l'INPS, l'INAIL e INPDAP e quattro esperti per l'IPSEMA, dei quali due per l'INPS, l'INAIL e l'INPDAP e uno per l'IPSEMA, scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione, da porre in posizione di fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. I componenti del consiglio sono scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità ed indipendenza. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito *curriculum* da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione, con le procedure di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così modificato dall'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 12 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, è composto: *a)* per l'INPS e l'INAIL da sette membri di cui quattro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e tre in rappresentanza del Ministero del tesoro; *b)* per l'INPDAP da sette membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro in rappresentanza del Ministero del tesoro; *c)* per l'IPSEMA da cinque membri di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e due in rappresentanza del Ministero del tesoro. Uno dei rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di presidente. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di qualifica non inferiore a dirigente generale, sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

8. Il consiglio di indirizzo e vigilanza è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al comma 4; il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica. La nomina del collegio dei sindaci è disciplinata dall'art. 10, commi 7 e 8, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. Gli organi di cui al comma 2, con esclusione di quello di cui alla lettera *e)*, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

10. Per l'INPS continuano ad operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'art. 2, comma 1, punto 4), della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato di cui all'art. 38 della predetta legge è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due altri funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro».

— Gli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) sono i seguenti:

«Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generali*). — 1. I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui allart. 3:

a) formulano proposte al Ministro, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di progetti di legge o di atti di competenza ministeriale;

b) curano l'attuazione dei programmi definiti dal Ministro ed a tal fine adottano progetti, la cui gestione è attribuita ai dirigenti, indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun progetto;

c) esercitano i poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, e di acquisizione delle entrate, definendo i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare;

d) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

e) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere;

g) coordinano le attività dei responsabili dei procedimenti individuati in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

h) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

i) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e forniscono risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

l) propongono l'adozione delle misure di cui all'art. 20, comma 5, nei confronti dei dirigenti».

«Art. 17 *(Funzioni di direzione del dirigente).* — 1. Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;

h) la formulazione di proposte al dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre, all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, i veda in nota all'art. 4.

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, come modificato dal comma 23 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 4.

98G0062

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Bari Sardo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Bari Sardo (Nuoro) è stato eletto nelle consultazioni amministrative del 19 novembre 1995;

Considerato che, a causa delle dimissioni presentate, in tempi diversi, dal sindaco e da quattordici consiglieri su sedici assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che essendosi l'organo assembleare ridotto, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bari Sardo (Nuoro) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gennaro Pili è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bari Sardo (Nuoro), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla quasi totalità del corpo consiliare, nonché dal sindaco.

Le dimissioni rassegnate in data 9 aprile 1996 da otto consiglieri e, successivamente, in data 22 dicembre 1997, da altri sei consiglieri e dal sindaco hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo, impossibilitato a procedere ad alcuna surroga a causa della partecipazione dei membri del corpo consiliare ad un'unica lista elettorale.

Il prefetto di Nuoro, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*bis)*, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 5, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1258/13.1 Gab. del 23 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bari Sardo (Nuoro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gennaro Pili.

Roma, 2 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1343

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Rodero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Rodero (Como) ed il sindaco nella persona del sig. Emilio Riva;

Considerato che, in data 11 dicembre 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Rodero (Como) è sciolto.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Rodero (Como) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Emilio Riva.

Il citato amministratore, in data 11 dicembre 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rodero (Como).

Roma, 2 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1344

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Conegliano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Conegliano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da diciotto consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell' art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Conegliano (Treviso) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Perla Stancari è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Conegliano (Treviso), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, nel corso della seduta consiliare svoltasi in data 19 dicembre 1997, da diciotto componenti del consiglio.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Treviso, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2309/1997 Gab. del 27 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Conegliano (Treviso) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Perla Stancari.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Cuneo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cuneo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da quaranta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da ventuno consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cuneo è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carmelo Bonsignore, prefetto, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cuneo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da quaranta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 3 dicembre 1997, da ventuno membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cuneo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3270/13.4 Sett. I del 3 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento

del consiglio comunale di Cuneo ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del prefetto, dott. Carmelo Bonsignore.

Roma, 2 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1346

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Badesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Badesi (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da sette consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badesi (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Pietro Luigi Farci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Badesi (Sassari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 22 dicembre 1997, da sette membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Sassari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3835/1.25.3/1° Sett. 30 dicembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Badesi (Sassari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Pietro Luigi Farci.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1340

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Andali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Andali (Catanzaro) ed il sindaco nella persona del sig. Vincenza Marchio;

Considerato che il tribunale civile di Catanzaro ha dichiarato decaduto il citato amministratore dalla carica ricoperta, con sentenza del 24 settembre 1996, confermata dalla corte d'appello di Catanzaro, con decisione pronunciata in data 21 ottobre 1997 e depositata in data 5 novembre 1997;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Andali (Catanzaro) è sciolto.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Andali (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vincenzo Marchio.

Successivamente, il tribunale civile di Catanzaro, con sentenza n. 12 del 24 settembre 1996, confermata dalla Corte d'appello di Catanzaro con decisione pronunciata in data 21 ottobre 1997 e depositata in data 5 novembre 1997, ha dichiarato decaduto il citato amministratore dalla carica di sindaco, ricorrendo, nei suoi confronti, una delle cause di ineleggibilità disciplinate dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Andali (Catanzaro).

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1341

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1998.

Scioglimento del consiglio comunale di Vairano Patenora.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Vairano Patenora (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'nterno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Vairano Patenora (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe La Motta è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1998

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Vairano Patenora (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 giugno 1994, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 17 gennaio 1998, da undici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma, 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 202/13.4/Gab. del 19 gennaio 1998, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Vairano Patenora (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe La Motta.

Roma, 6 febbraio 1998

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

98A1342

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 2 febbraio 1998.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo dei geologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Stigliano Giuseppe Paolo Michele, nato a Milano il 18 dicembre 1962, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di studio post-secondario francese denominato «maîtrise de sciences de la terre (mention géologie fondamentale et appliquée)» conseguito alla prima sessione dell'anno accademico 1987 presso l'Université de Bordeaux 1 (F), ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «geologo»;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi tenutasi il 14 marzo 1997;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che, allo stato, il codice etico della professione di che trattasi è in corso di redazione;

Considerato che il signor Stigliano ha fornito la prova di aver svolto attività tecnica ricadente nell'area professionale di cui all'art. 3, legge 3 febbraio 1963 n. 112, recante disposizioni per la tutela del titolo e della professione di geologo;

Considerato che il percorso formativo conducente alla sopra indicata attività professionale, come seguito dall'istante in Francia è affine a quello previsto dalla legislazione didattico-universitaria italiana;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Stigliano Giuseppe Paolo Michele, nato a Milano il 18 dicembre 1962, cittadino italiano, per i motivi indicati in premessa, è riconosciuto il titolo accademico di cui sopra quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi e l'esercizio dell'omonima professione.

Roma, 2 febbraio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A1383

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di mancato o funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali i sottoelencati uffici finanziari hanno comunicato il mancato funzionamento degli uffici stessi nei giorni a fianco indicati per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

sezione staccata di Ragusa della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e commissione tributaria provinciale di Ragusa nei giorni 30 e 31 gennaio 1998;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 — prot. n. 1/7998/UDG — del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

sezione staccata di Ragusa della direzione regionale delle entrate per la Sicilia e commissione tributaria provinciale di Ragusa nei giorni 30 e 31 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 3 febbraio 1998

Il direttore regionale: IGNIZIO

98A1380

DECRETO 18 febbraio 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Matera.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Basilicata ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Matera nel periodo dal 23 luglio al 10 agosto 1997 per i lavori di riattivazione del collegamento con il sistema informativo centrale a seguito del trasferimento dell'ufficio in altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Matera è accertato nel periodo dal 23 luglio al 10 agosto 1997.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A1379

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 20 gennaio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LIVORNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale di decentramento del 6 marzo 1996;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative in questione si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta

lo scioglimento a far data dal presente atto, senza nomina di liquidatore, ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle società cooperative sottoelencate:

1) cooperativa «Società anonima cooperativa edile S.A.C.E. S.r.l.», con sede in Portoferraio, costituita con rogito notarile dott. Jacopo Broccardi in data 12 febbraio 1925, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 1302;

2) cooperativa «Seamar S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile dott. Mario Miccoli in data 4 giugno 1986, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 11855;

3) cooperativa «Comunità educante S.r.l.», con sede in Livorno, costituita con rogito notarile del dottor Francesco Alfieri in data 7 marzo 1979, iscritta nel registro delle società del tribunale di Livorno al n. 7374.

Livorno, 20 gennaio 1998

p. *Il direttore:* SCARFÒ

98A1381

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 febbraio 1998.

Dichiarazione di «tipo approvato» dello scivolo e piattaforma di evacuazione nave di tipo gonfiabile denominati «M.E.S. - DD100EP» fabbricati dalla società Viking Life - Saving Equipment a/s, di Esbjerg - Danimarca.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 18 aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 87 della *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994;

Viste le regole 4.1, 48.5 e 30 del capitolo III, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Solas 74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n. 313;

Viste le risoluzioni MSC.54.(66) e MSC.48.(66) adottate dall'assemblea IMO rispettivamente il 30 maggio e il 4 giugno 1996;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1996 n. 647;

Vista l'istanza, in data 18 novembre 1997, della società Adrianaval, con sede in Trieste, via Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di «tipo approvato»

per lo scivolo e la piattaforma di evacuazione nave di tipo gonfiabile di lunghezza compresa fra 12 e 25,5 m denominati «M.E.S. - DD100EP»;

Considerato che gli accertamenti tecnici effettuati dal Registro italiano navale hanno avuto esito positivo come da relazione sugli accertamenti eseguiti, in data 10 novembre 1997, con allegato il rapporto n. 97DG71TA, trasmessa in allegato alla suddetta istanza;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarato di «tipo approvato» il dispositivo a scivolo per la messa a mare delle persone, composto da uno scivolo a due corsie e da una piattaforma di tipo gonfiabile, denominato «M.E.S. - DD100EP» fabbricato dalla società Viking Life - Saving Equipment a/s di Esbjerg - Danimarca, della quale è rappresentante in Italia la società Adrianaval in premessa citata.

Il predetto dispositivo dovrà essere costruito in conformità al prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici citati in premessa; nessuna modifica potrà essere apportata senza la preventiva autorizzazione di questo Ministero.

Sul contenitore del dispositivo dovranno essere marcati in modo chiaro, indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

denominazione commerciale del dispositivo: «M.E.S. - DD100EP»;

numero di serie;

lunghezza dello scivolo: compresa fra 12 e 25,5 m;

altezza massima di installazione rispetto al galleggiamento della nave;

posizione di installazione a bordo;

data di fabbricazione (mese ed anno);

portata massima del sistema 500 persone;

estremi del collaudo;

luogo e data dell'ultima revisione;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.

Art. 2.

Lo scivolo dovrà essere marcato in modo indelebile e permanente con i seguenti elementi di identificazione:

marchio nominativo del fabbricante e del rappresentante o fornitore in Italia;

numero di serie;

data di fabbricazione (mese ed anno);

nome e data dell'ultima stazione di servizio che ha effettuato l'ultima revisione;

marchio «tipo approvato Ministero dei trasporti e della navigazione»;

numero e data del presente decreto ministeriale di approvazione.

Art. 3.

L'installazione a bordo deve essere tale che l'inclinazione dello scivolo rispetto al piano orizzontale non risulti mai superiore a 35° quando la nave, a seguito di falla, raggiunge gli angoli limite di inclinazione trasversale e longitudinale consentiti dalla convenzione, incrementati del 50%.

Art. 4.

Il predetto scivolo e piattaforma sono soggetti alle verifiche e ai controlli previsti dalla regola 5 del capitolo III della convenzione Solas, come emendata, nonché ad una revisione completa ad intervalli non superiori ad un anno.

Il fabbricante dello scivolo e piattaforma dovrà fornire all'acquirente il manuale per l'addestramento e per la manutenzione come prescritto dalle regole 51 e 52 del capitolo III della Solas 74, ed inoltre dovrà fornire alle proprie stazioni di servizio un manuale contenente le istruzioni dettagliate relative alle operazioni di revisione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 febbraio 1998

Il comandante generale: FERRARO

98A1382

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 2 gennaio 1998.

Determinazione del contingente delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, concernente la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1997, concernente le modalità di cessione delle monete suddette nella versione «ordinaria» ed in quella «proof»;

Decreta:

Il contingente in valore nominale delle monete d'argento da L. 10.000 celebrative del 200° anniversario dell'istituzione del Tricolore è stabilito in complessive L. 436.950.000 pari a n. 43.695 pezzi di cui:

L. 360.000.000 pari a n. 36.000 pezzi, per le monete nella versione «ordinaria»;

L. 76.950.000 pari a n. 7.695 pezzi, per le monete nella versione «proof».

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A1394

DECRETO 5 febbraio 1998.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale, all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale, all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente è fissato nella misura dell'8,875%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura di 14,875 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presenta decreto.

Roma, 5 febbraio 1998

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

98A1395

DECRETO 19 febbraio 1998.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1998 è pari a 9.249 miliardi;

Decreta:

Per il 27 febbraio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantacinque giorni con scadenza il 31 agosto 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 febbraio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A1396

DECRETO 19 febbraio 1998.

Emissione della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, che fissa in miliardi 64.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 16 febbraio 1998 è pari a 9.249 miliardi;

Decreta:

Per il 27 febbraio 1998 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni, con durata residua di trecentocinquantatre giorni e con scadenza il 15 febbraio 1999 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1999.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 24 febbraio 1998, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A1397

DECRETO 19 febbraio 1998.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue (seconda tranche) e trecentosessantaquattro giorni (prima tranche) relativi all'emissione del 16 febbraio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, recante modifiche all'art. 7 del su citato decreto 15 settembre 1997;

Visti i propri decreti del 6 febbraio 1998 che hanno disposto per il 16 febbraio 1998 l'emissione dei buoni

ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue, (seconda tranche) e trecentosessantaquattro (prima tranche) giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 15 settembre 1997 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 febbraio 1998;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 16 febbraio 1998 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 16 febbraio 1998 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,56 per i buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni, a L. 97,48 per la seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e a L. 94,98 per la prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, ammonta a L. 136.642.951.000 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 15 maggio 1998 e a L. 100.851.212.000 per la seconda tranche dei titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 1998; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1999 ammonta a L. 276.339.848.000 per la prima tranche dei titoli a trecentosessantaquattro giorni con scadenza 15 febbraio 1999.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,23 per i buoni ordinari del Tesoro a ottantotto giorni, a L. 96,85 per la seconda tranche dei buoni ordinari del Tesoro a centottantadue giorni e a L. 93,66 per la prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantaquattro giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 1998

Il direttore generale: LA VIA

98A1398

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 23 dicembre 1997.

Proroga della disciplina in materia di prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del quale il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale;

Vista la propria ordinanza del 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, con la quale, in attesa di una disciplina legislativa di più ampia portata, è stato riconosciuto ai cittadini stranieri, temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, il diritto ad alcune prestazioni sanitarie essenziali nonché la tutela sociale della maternità e della gravidanza, nella considerazione che la carenza di assistenza sanitaria può provocare la diffusione incontrollata di gravi patologie;

Viste le proprie ordinanze 7 febbraio 1997, 13 maggio 1997 e 16 agosto 1997 con le quali l'efficacia della soprarichiamata ordinanza del 15 novembre 1996 è stata prorogata fino al 31 dicembre 1997;

Considerato che la disciplina generale sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero in Italia è stata già approvata dalla Camera (A.C. 3240) ed è in avanzata fase di esame da parte del Senato (A.S. 2898);

Considerato che l'art. 33, comma 3, del testo approvato dalla Camera conferma la disciplina contenuta nella richiamata ordinanza del 15 novembre 1996;

Ritenuto che tuttora sussistono le esigenze sanitarie che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze in attesa di una disciplina legislativa di più ampia portata;

Ritenuto che la tutela della salute di ogni cittadino straniero presente sul territorio nazionale costituisce garanzia essenziale per una efficace tutela della salute collettiva;

Ritenuto che l'erogazione gratuita di prestazioni di prevenzione delle forme morbose, rilevanti per la tutela della salute pubblica e, in particolare, delle prestazioni di prevenzione delle malattie infettive e diffusive, costituisce interesse primario per la popolazione residente;

Ritenuto, altresì, che la mancata erogazione delle prestazioni di cure essenziali, specie nei confronti dei soggetti non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, determina spesso l'esigenza di successive cure ospedaliere con grave danno economico per

lo Stato, che è comunque tenuto ad assicurare il ricovero ospedaliero urgente ai sensi dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Ritenuto, pertanto, di prorogare fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998, l'efficacia dell'ordinanza del 15 novembre 1996;

Viste le circolari del Ministro della sanità datate 3 gennaio 1996, 14 maggio 1996 e 12 febbraio 1997;

Ordina:

Art. 1.

L'efficacia dell'ordinanza del Ministro della sanità, datata 15 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 269 del 16 novembre 1996, è prorogata fino all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa sul trattamento degli stranieri in Italia, e, comunque, non oltre il 31 marzo 1998.

La presente ordinanza sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e verrà inviata alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 23 dicembre 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 28 gennaio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 13

98A1384

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 10 dicembre 1997.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potestà concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225, con il quale sono state delegate all'on.le Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto ministeriale dell'8 maggio 1997, con il quale ai sensi dell'art. 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, su proposta formulata dalla soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 8255 del 7 maggio 1997, sono stati sospesi i lavori di sbancamento in corso nel comune di Serramazzoni, in prossimità della chiesa, nell'area individuata dai mappali numeri 252, 259, 216, 217 del foglio n. 35 del catasto urbano ed inibita ogni trasformazione dell'assetto dei luoghi che non fosse di ripristino della continuità del versante;

Considerato che nel predetto provvedimento ministeriale dell'8 maggio 1997 è stato evidenziato come l'antico Borgo di Valle del comune di Serramazzoni costituisca un complesso unitario di ampio interesse paesaggistico e ambientale meritevole di essere sottoposto alle disposizioni della citata legge n. 1497/1939 e come i lavori predetti arrecassero pregiudizio al complesso medesimo;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia, con nota n. 14098 del 1° agosto 1997 ha trasmesso tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo *ex lege* n. 1497/1939 per l'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena e così delimitata: foglio n. 35, mappali spec. A e B e mappali numeri 88, 89, 90, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 366, 369, 370, 371, 374, 375, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 5000, foglio n. 36, mappali numeri 198, 210, 211, 252 e porzioni di aree pubbliche denominate strada del Prati, strada Tiepido Valle, torrente Valle, fosso S. Pietro e rio Fontana Fresca;

Considerato che il Borgo di Valle — situato nel medio appennino modenese, sulle pendici collinari occidentali della valle del torrente Tiepido, a circa 440 metri s.l.m. — è costituito da un antico centro fortifi-

cato, già esistente nel secolo XII ed in seguito divenuto possedimento dei Balugola e degli Estensi, è raccolto accanto alla bella chiesa di S. Michele Arcangelo, tutelata ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, costruita da Antonio Vandelli, nell'area di sedime di un edificio sacro preesistente, e conserva ancora i resti dell'antico castello dei Balugola, riscontrabili nelle finestre quattrocentesche con cornici e davanzali in pietra, nelle falde spioventi poste a copertura delle scale esterne e nei caratteristici sottopassi con ingresso ad arco; a nord della chiesa, oltre la strada comunale Tiepido Valle, si sviluppa il piccolo borgo costituito in buona parte da antiche case in sasso che si affacciano su di una corte chiusa dalla quale si dipartono percorsi interni all'insediamento, per mezzo di sottopassi e vicoletti che consentono la vista di scorci caratteristici e pittoreschi;

Considerato che l'area circostante il Borgo Valle, caratterizzata, ad est, dal rio Valle che qui scorre in direzione sud-nord verso la confluenza con il torrente Tiepido (del quale è affluente), ad ovest dalla folta corona boschiva che si estende sulle acclivi pendici collinari, a sud dal confine naturale dello stesso torrente Valle e dall'affluente Fontana Fresca, a nord in parte dalla strada comunale del Prati, si configura come una piccola, ma magnifica vallata, racchiusa tra i rilievi circostanti e connotata dalla foltissima vegetazione;

Considerato che tale area è contigua a quella di Montefestino e del torrente Busamante, già sottoposta alle disposizioni della legge n. 1497/1939, che di fatto costituisce il comparto ambientale posto immediatamente a sud-est rispetto alla zona del Borgo Valle;

Considerato che le peculiari caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell'area del Borgo Valle risultano pienamente godibili per chi proviene da est, dalla strada Valle Pazzano che consente la visuale privilegiata del borgo e della zona circostante e l'antico insediamento appenninico si integra perfettamente con le caratteristiche geomorfologiche del territorio circostante, in modo tale da rappresentare una unità figurativa ben riconoscibile di chiara valenza;

Considerato che anche nel piano territoriale paesaggistico regionale l'area circostante il Borgo Valle è classificata come «zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale» e che peraltro l'inclusione di tale area nel piano stesso è comunque atto di tutela diversa dall'imposizione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 che subordina l'esecuzione di qualsiasi intervento di modifica dello stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge n. 1497/1939;

Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo *ex lege* n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali;

Rilevata pertanto la necessità e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;

Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 21 ottobre 1997 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza;

Decreta:

L'area del «Borgo Valle» sita nel comune di Serramazzoni in provincia di Modena, così come sopra perimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 10 dicembre 1997

Il Sottosegretario di Stato: BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 12

ALLEGATO
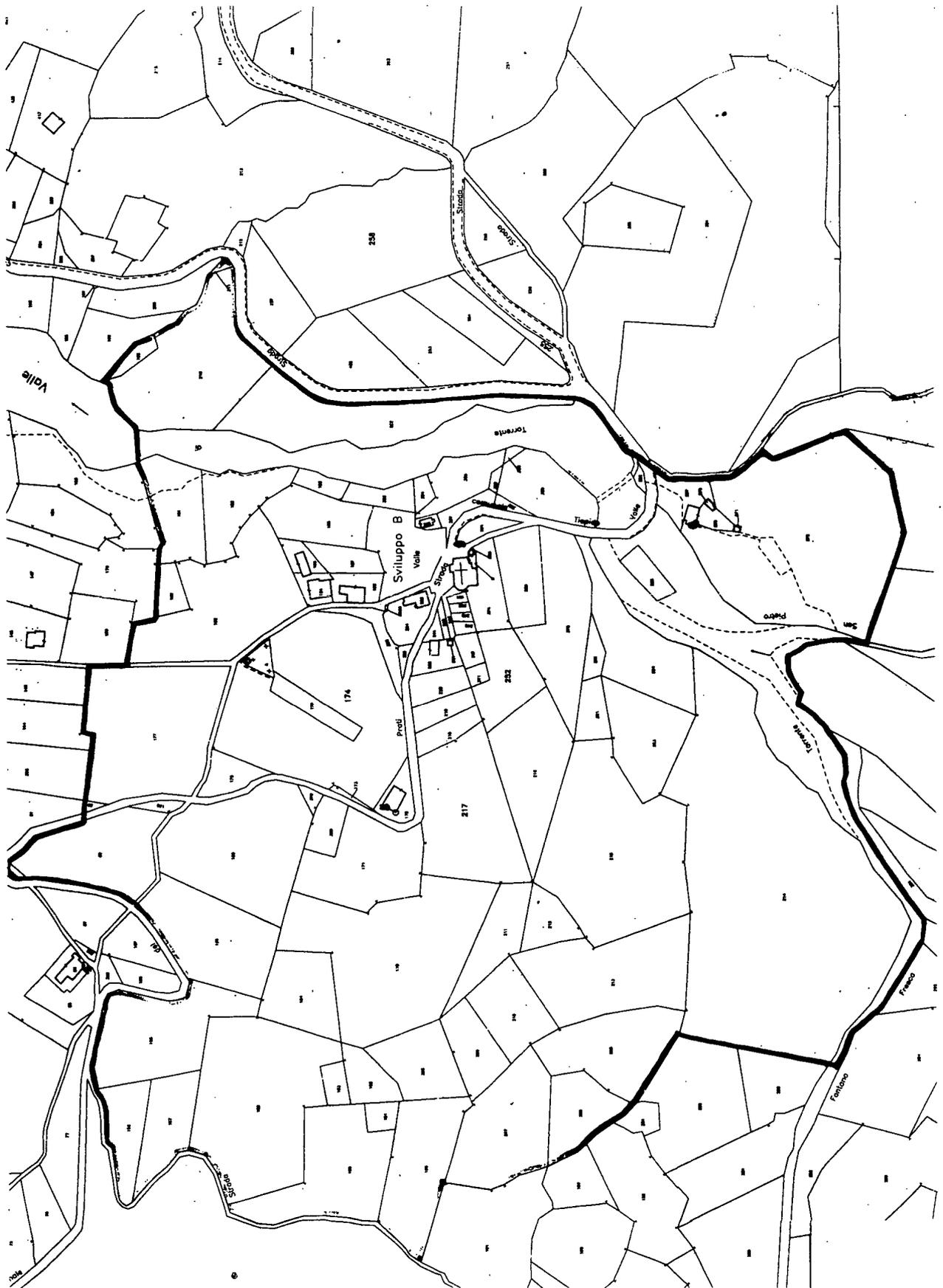
98A1351

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 18 febbraio 1998.

Controvalore in lire italiane dell'unità in conto europea (ECU), a decorrere dal 31 dicembre 1997 e fino al 30 dicembre 1998, ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995. (Provvedimento n. 806).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visti gli articoli 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, numeri 174 e 140 del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 175, i quali prevedono che il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) va riferito all'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'ECU in tutte le monete dell'Unione europea;

Vista la Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del giorno 1° novembre 1997 n. C330/01 che ha pubblicato il valore di conversione della predetta unità di conto europea, al 31 ottobre 1997, nelle varie monete nazionali dei Paesi membri dell'Unione europea;

Dispone:

A decorrere dal 31 dicembre 1997 e fino al 30 dicembre 1998 il controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea (ECU) ai fini dell'applicazione dei decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, è pari a L. 1933,64.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1998

Il presidente: MANGHETTI

98A1399

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muratura di sostegno in pietrame e staccionata in legno da parte del sig. Sala Giorgio. (Deliberazione n. VI/27062).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 22 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Sala Giorgio per la realizzazione di muratura di sostegno in pietrame e staccionata in legno;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 9, mappali numeri 137 e 408, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di muratura di sostegno in pietrame e staccionata in legno da parte del sig. Sala Giorgio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1245

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Franzini Domenica. (Deliberazione n. VI/27063).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Franzini Domenica per la ristrutturazione di un fabbricato rurale;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale n. 25, foglio n. 34, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato rurale da parte della sig.ra Franzini Domenica;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1246

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tronco fognatura e di un acquedotto in località «Eita» da parte del sig. Carnini Giovanni Battista ed altri. (Deliberazione n. VI/27064).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Carnini Giovanni Battista ed altri per la realizzazione di un tronco fognatura e di un acquedotto in località «Eita»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappali numeri 262, 226 e 227, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tronco fognatura e di un acquedotto in località «Eita« da parte del sig. Carnini Giovanni Battista ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1247

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosotto dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento della viabilità di collegamento tra la «Casina dei Pastori» e lo «Stallone Camanasco» da parte del consorzio strade sponda destra del torrente Roasco. (Deliberazione n. VI/27065).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 14 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosotto (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio strade sponda destra del torrente Roasco per l'adeguamento della viabilità di collegamento tra la «Casina dei Pastori» e lo «Stallone Camanasco»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosotto (Sondrio), foglio n. 7, mappali numeri 4 e 5, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'adeguamento della viabilità di collegamento tra la «Casina dei Pastori» e lo «Stallone Camanasco» da parte del consorzio strade sponda destra del torrente Roasco;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1248

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una recinzione in legno da parte del sig. Rinaldi Angelo. (Deliberazione n. VI/27066).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rinaldi Angelo per la realizzazione di recinzione in legno;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 20, mappale n. 101, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di recinzione in legno da parte del signo Rinaldi Angelo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1249

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di un fabbricato rurale in località «Fopp» da parte del sig. Curti Enzo. (Deliberazione n. VI/27067).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Curti Enzo per il recupero di un fabbricato rurale in località «Fopp»;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio 32, mappale n. 137, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per il recupero di fabbricato rurale in località «Fopp» da parte del sig. Curti Enzo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1250

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici da parte del comune stesso in località «Teola». (Deliberazione n. VI/27069).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 13 febbraio 1997, prot. 5692 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del comune di Livigno per la realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappale n. 87, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di alloggi per i dipendenti pubblici in località «Teola»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1251

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione della strada tra la località «Pulavi-Chemp» e la località «Alp» da parte dei signori Ghilotti Aldo ed altri. (Deliberazione n. VI/27070).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 28 gennaio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Ghilotti Aldo ed altri per la sistemazione strada tra la località «Pulavi-Chemp» e la località «Alp»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 74, mappali numeri 548, 547, 546, 514, 513, 511, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la sistemazione strada tra la località «Pulavi-Chemp» e la località «Alp» da parte dei signori Ghilotti Aldo ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1252

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione e l'ampliamento di un fabbricato residenziale da parte del sig. Cusini Aldo. (Deliberazione n. VI/27072).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Cusini Aldo per ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 10, mappale n. 625, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale da parte del sig. Cusini Aldo;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357; e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1253

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una intercapedine interrata e sistemazione esterna di un fabbricato rurale in località «Sacco» da parte del sig. Strambini Ferruccio. (Deliberazione n. VI/27073).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 6 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Strambini Ferruccio per la realizzazione di una intercapedine interrata e sistemazione esterna di un fabbricato rurale in località «Sacco»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 27 mappale 88, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una intercapedine interrata e sistemazione esterna di un fabbricato rurale in località «Sacco» da parte del sig. Strambini Ferruccio;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 8 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1254

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Livigno dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori urgenti per la rettifica di curve pericolose ed adeguamento del piano viabile tra i km 28+575 e 28+820 sulla s.s. n. 301 del Foscagno da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade. (Deliberazione n. VI/27541).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 17 ottobre 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Livigno (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade per la realizzazione dei lavori urgenti per la rettifica di curve pericolose ed adeguamento del piano viabile tra i km 28 + 575 e km 28 + 820 sulla s.s. 301 del Foscagno;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione

agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Livigno (Sondrio), foglio n. 41, mappale n. 91 e foglio n. 44, mappali numeri 267, 270, 14 dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di lavori urgenti per la rettifica di curve pericolose ed adeguamento del piano viabile tra i km 28+575 e km 28+820 sulla
s.s. 301 del Foscagno da parte dell'Azienda nazionale autonoma delle strade;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1256

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di posa di un serbatoio GPL, da parte del sig. Rodolfi Damiano. (Deliberazione n. VI/27542).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 19 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Rodolfi Damiano per la realizzazione di posa serbatoio per GPL interrato;

che dalle risultanze dell'istruttoria, svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), mappale n. 68, foglio n. 19, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di serbatoio per GPL interrato da parte del sig. Rodolfi Damiano;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1257

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Grosio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un piano di recupero del nucleo rurale in località «Campo Pedruna» da parte del sig. Caspani Giovanni ed altri. (Deliberazione n. VI/27543).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Grosio (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del sig. Caspani Giovanni ed altri per la realizzazione di piano di recupero del nucleo rurale in località «Campo Pedruna»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 e vincolato ambientalmente con decreto ministeriale 15 febbraio 1966;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Grosio (Sondrio), foglio n. 27, mappali nn. 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 159, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di piano di recupero del nucleo rurale in località «Campo Pedruna»;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1258

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Selvino e di Algua dagli ambiti territoriali n. 13 e 12, individuati con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'installazione di un prefabbricato per il ricovero di apparati telefonici da parte della Telecom Italia - S.p.a. (Deliberazione n. VI/27546).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 4 novembre 1996 è pervenuta l'istanza dei comuni di Selvino ed Algua (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della Telecom Italia - S.p.a. per l'installazione di un prefabbricato per il ricovero di apparati telefonici;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dagli ambiti territoriali n. 13 e n. 12, individuati e perimetrati con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Selvino (Bergamo), foglio n. 3, mappale n. 654, e nel comune di Algua (Bergamo), foglio n. 8, mappale n. 937, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dagli ambiti territoriali n. 13 e n. 12, individuati con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per l'installazione di un prefabbricato per il ricovero di apparati telefonici da parte della Telecom Italia - S.p.a.;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), gli ambiti territoriali n. 13 e n. 12, individuati con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1259

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ranzanico dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada intercomunale con funzione di pista taglia fuoco da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri. (Deliberazione n. VI/27822).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 10 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Ranzanico (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri per la realizzazione di strada intercomunale con funzioni di pista taglia fuoco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Ranzanico (Bergamo), foglio n. 1, mappali numeri 482, 540, 933, 562 (parte), 539 (parte) e foglio n. 2, mappali numeri 562 (parte), 934, 935, 570, 539 (parte), dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada intercomunale con funzioni di pista taglia fuoco da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1261

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Endine Gaiano dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di una strada intercomunale con funzione di pista taglia fuoco da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri. (Deliberazione n. VI/27823).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 11 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Endine Gaiano (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri per la realizzazione di strada intercomunale con funzioni di pista taglia fuoco;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 14, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Endine Gaiano (Bergamo), foglio n. 2, mappali numeri 1103, 1102, 1099, 1097, 1098, 1101, 1032, 198, 599 (parte) e foglio n. 3, mappale n. 599 (parte), per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 14, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di strada intercomunale con funzioni di pista tagliafuoco da parte dei signori Della Torre Giovanni ed altri;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 14, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1260

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione di un fabbricato in località Groppera da parte della sig.ra Molatore Melide. (Deliberazione n. VI/27824).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 26 febbraio 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Madesimo (Sondrio) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte della sig.ra Molatore Melide per la ristrutturazione fabbricato in località Groppera;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Madesimo (Sondrio), foglio n. 76, mappale n. 124, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione in località «Groppera» da parte della sig.ra Molatore Melide;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1255

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 1997.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valgoglio dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un nuovo acquedotto con captazione dalla sorgente in località «Maresana» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. VI/27826).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 20 dicembre 1996 è pervenuta l'istanza del comune di Valgoglio (Bergamo) di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'amministrazione comunale per la realizzazione di nuovo acquedotto con captazione dalla sorgente in località «Maresana»;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esi-

genze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 13, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 40/1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 479/1993, la presente deliberazione non è soggetta a controllo;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valgoglio (Bergamo), foglio 27, mapp. numeri 407, 412, 842, 845, 855 - Censuario Valgoglio e foglio 26, mapp. numeri 343, 369, 370, 391, 392 - Censuario Valgoglio, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di nuovo acquedotto con captazione dalla sorgente in località «Maresana» da parte dell'amministrazione comunale;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 13, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 aprile 1997

Il segretario: MINICHETTI

98A1262

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 8 gennaio 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 154 - Sistemazione del fiume Versilia alla foce del Cinquale. Comune di Montignoso - Ente attuatore genio civile di Massa Carrara - Perizia di variante e suppletiva. Presa d'atto. (Ordinanza n. 408).

IL SUB-COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Considerato che del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 100 del 13 settembre 1996;

Visto che in data 24 ottobre 1997, con nota n. 2215, l'ufficio del genio civile di Massa Carrara ha trasmesso perizia di variante e suppletiva relativa al suddetto

intervento, approvata con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara n. 6109 del 7 ottobre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma *a)* che il quadro economico della suddetta perizia di variante e suppletiva rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e suppletiva relativa all'intervento n. 154. Sistemazione del fiume Versilia alla foce del Cinquale. Comune di Montignoso, approvata con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Massa Carrara (ente attuatore) n. 6109 del 7 ottobre 1997;

Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 8 gennaio 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A1368

ORDINANZA 8 gennaio 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 155 - Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati. Comune di Saravezza - Perizia variante e di variata distribuzione di spesa. Presa d'atto. (Ordinanza n. 409).

IL SUB-COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Viste le successive rimodulazioni ed integrazioni del piano, giunte sino alla settima approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997. Presa d'atto del D.P.C. del 12 dicembre 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano approvata con ordinanza n. 61 del 9 settembre 1996. Presa d'atto del D.P.C. è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 155 - Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati. Comune di Seravezza - importo L. 410.000.000;

Considerato che del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto è stato preso atto con ordinanza commissariale n. 168 del 10 dicembre 1996 e che con ordinanza commissariale n. 219 del 20 giugno 1997 ne è preso atto della perizia suppletiva e di variata distribuzione di spesa dello stesso intervento;

Considerato che in entrambi i provvedimenti di cui sopra si è preso atto che l'importo progettuale supera di L. 40.000.000 l'importo previsto nel piano, con finanziamento a carico dell'Ente attuatore;

Visto che in data 4 dicembre 1997, con nota n. 2866, il comune di Saravezza ha trasmesso perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con delibera della giunta comunale n. 719 del 12 novembre 1997 e il cui quadro economico è pari a L. 450.000.000 cioè con un aumento di spesa pari a lire 40.000.000 che ai sensi del punto 1.3 dell'ordinanza commissariale n. 14/1996, sono a carico dell'ente attuatore;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma *a)* che il quadro economico della suddetta perizia di variante e di variata distribuzione di spesa rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/1996; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto della perizia di variante e di variata distribuzione di spesa relativa all'intervento n. 155 - Lavori di realizzazione di fognatura nera e bianca nella frazione di Fabiano e parte di Basati. Comune di Saravezza, approvato con deliberazione della giunta del comune di Saravezza (ente attuatore) n. 719 del 12 novembre 1997;

Di trasmettere al comune di Seravezza la presente ordinanza.

Firenze, 8 gennaio 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A1369

ORDINANZA 8 gennaio 1998.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: Intervento n. 189/3 - Strada provinciale 10 di Arni - Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai dissesti in località «Grotta della Buonanotte - km 6.5» - Comune di Stazzema - Ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - Importo dell'intervento L. 210.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 410).

IL SUB-COMMISSARIO

(art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996)

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/1996 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella settima rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 383 del 20 novembre 1997, presa d'atto del D.P.C. n. 19741/54.30 del 12 dicembre 1997, è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 189/3 - Comune di Stazzema ente attuatore amministrazione provinciale di Lucca - importo L. 210.000.000;

Visto che in data 20 novembre 1997, con nota n. 2626, l'amministrazione provinciale di Lucca ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 774/R del 13 novembre 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 16 dicembre 1997 con il quale si conferma *a)* che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96; *b)* che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 189/3 - Strada provinciale 10 Arni - Opere per la messa in sicurezza del tratto stradale interessato dai dissesti in località «Grotta della Buonanotte - km 6.5». Comune di Stazzema, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Lucca (ente attuatore) n. 774/R del 13 novembre 1997;

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 8 gennaio 1998

Il sub-commissario: FONTANELLI

98A1370

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ressex A».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto AIC/UAC n. 182 del 29 ottobre 1997» riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale «Ressex A» riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1997 a pag. 70, 71:

dove è scritto: «RESSEX-A», leggasi: «RESSEX A»;

dove è scritto:

«RESSEX-A 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. 029515032 (in base 10) 0W4R8S (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 18.900;

RESSEX-A 1 flac. 1000000 UI + 1 fiala ml:

A.I.C. n. 029515018 (in base 10) 0W4R8B (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 56.900;

RESSEX-A 1 flac. 3000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. 029515020 (in base 10) 0W4R8D (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 94.900;»,

leggasi:

«RESSEX A 1 flac. 5000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. 029515032 (in base 10) 0W4R8S (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 94.900;

RESSEX A 1 flac. 1000000 UI + 1 fiala ml:

A.I.C. n. 029515018 (in base 10) 0W4R8B (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 18.900;

RESSEX A 1 flac. 3000000 UI + 1 fiala 1 ml:

A.I.C. n. 029515020 (in base 10) 0W4R8D (in base 32);

classe A con nota 32 al prezzo di L. 56.900;».

98A1348

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cromoglicato».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione AIC/UAC n. 192 del 25 novembre 1997» riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale SODIO CROMOGLICATO riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998 a pag. 43, prima colonna, dove è scritto:

«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicato 5 mg pari a cromoglicato 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano»,

leggasi:

«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicato 5 mg pari a acido cromoglicico 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano».

98A1349

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cromogen».

Nella parte del comunicato «Estratto del decreto di autorizzazione AIC/UAC n. 189 del 25 novembre 1997» riguardante l'immissione in commercio della specialità medicinale CROMOGEN riportato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1998 a pag. 42, prima colonna, dove è scritto:

«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicato 5 mg pari a cromoglicato 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano»,

leggasi:

«Composizione: ogni spruzzo dosato contiene: principio attivo: acido cromoglicato 5 mg pari a acido cromoglicico 4,57 mg; eccipienti: diclorodifluorometano, sorbitan trioleato, trifluorometano».

98A1350

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 5 febbraio 1998 il dott. Enrico Fiorentini è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa per la gestione operaia dello stabilimento Fiam a r.l.», con sede in Viterbo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 10 dicembre 1997 in sostituzione del sig. Massimiliano Michetti revocato.

Con decreto direttoriale 5 febbraio 1998 il dott. Damiano Marida è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Ortomark società cooperativa a r.l.», con sede in Nardò (Lecce) posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto direttoriale dell'11 settembre 1997, in sostituzione del dott. Ottavio Carlo Dimitri, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto direttoriale 5 febbraio 1998 il dott. Gianluca Venturi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia vetrai - Società cooperativa a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 14 marzo 1988 in sostituzione dell'avv. Marco Baffoni revocato.

Con decreto direttoriale 5 febbraio 1998 il dott. Gianluca Venturi è nominato commissario liquidatore della società cooperativa agricola «Centro esportazione frutta - C.E.F. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 luglio 1995 in sostituzione del dott. Pino Paoletti revocato.

Con decreto direttoriale 14 gennaio 1998 i poteri conferiti al dott. Nelso Tilatti commissario governativo della società cooperativa «Arcoop» con sede in Arcore (Milano) sono stati prorogati fino ai sei mesi successivi alla data del decreto.

Da 98A1352 a 98A1356

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Modificazione allo statuto dell'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale», in Milano.

Con decreto ministeriale 21 novembre 1997 l'associazione «Istituto Scotti Bassani per la ricerca e l'informazione scientifica e nutrizionale» con sede in Milano, via Cadolini n. 26, è stata autorizzata a modificare l'art. 2 dello statuto al fine di trasferire la sede sociale.

98A1359

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Estinzione della Fondazione «Edoardo Perroncito» presso l'Università di Torino

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1998 è stata dichiarata estinta la Fondazione «Edoardo Perroncito», con sede presso l'Università di Torino e l'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Università di Torino che provvederà ad erogare un premio.

98A1388

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza all'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione rilasciata alla società «Euramerica fiduciaria - Società per azioni», in Roma.

L'autorizzazione all'esercizio della attività fiduciaria e di revisione rilasciata con decreto 27 luglio 1993 alla società «Euramerica fiduciaria - Società per azioni», con sede in Roma, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. RM 091-1992-6711, è decaduta per fusione della stessa nella società «Finnat - Società fiduciaria per azioni», con sede in Roma iscritta al registro delle imprese di Roma al n. RM 091-1986-000008042.

98A1387

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 20 febbraio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1794,01
ECU	1949,73
Marco tedesco	986,26
Franco francese	294,18
Lira sterlina	2936,08
Fiorino olandese	875,04
Franco belga	47,792
Peseta spagnola	11,640
Corona danese	258,76
Lira irlandese	2453,31
Dracma greca	6,241
Escudo portoghese	9,636
Dollaro canadese	1263,39
Yen giapponese	14,086
Franco svizzero	1222,91
Scellino austriaco	140,18
Corona norvegese	236,12
Corona svedese	222,36
Marco finlandese	325,03
Dollaro australiano	1209,70

98A1465

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, e della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 51, si comunica che la facoltà di lettere e filosofia intende coprire per trasferimento due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia presso l'Università degli studi di Padova per i seguenti settori scientifico-disciplinari:

M07C Filosofia morale;

disciplina indicata: «Filosofia della storia».

M08C Storia della filosofia medievale;

disciplina indicata: «Storia della filosofia medievale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il trasferimento è subordinato alla disponibilità finanziaria deliberata dal consiglio di amministrazione.

98A1385

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanze di posti di professore universitario di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura degli insegnamenti vacanti mediante trasferimento di professore universitario di prima fascia, nei settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N09X «Istituzioni di Diritto pubblico» - un posto;

settore scientifico disciplinare: N14X «Diritto internazionale» - un posto.

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A1386

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Pavel Zeriali di Mario, nato a Trieste, il 25 gennaio 1972, residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località Bagnoli della Rosandra n. 397, nipote del sig. Giuseppe Žerjal, nato a S. Dorligo della Valle (Trieste), il 26 aprile 1891, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Žerjal» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-58 di data 28 gennaio 1998 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/498 S. Dorl. d. Valle di data 3 maggio 1933 con il quale il cognome del sig. Giuseppe Zerjal, nato a S. Dorligo della Valle, il 26 aprile 1891, venne ridotto nella forma italiana di «Zeriali», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898.

Il cognome del sig. Pavel Zeriali è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Žerjal» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991.

Il sindaco del comune di S. Dorligo della Valle è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

98A1357

Riduzione di cognome nella forma italiana

Con decreto prefettizio di 28 gennaio 1998, n. 1.13/2-16/98, il cognome originario del sig. Giuseppe Toncich, nato a Pisino, l'8 dicembre 1927, residente a Trieste, Scala Santa n. 145, è ridotto, in seguito ad istanza presentata il 29 novembre 1997, nella forma italiana di «Tonci», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 878..

Uguale riduzione viene effettuata per il cognome «Toncich» acquisito dalla moglie Lidia Crotta, nata a Pinguente, il 6 aprile 1933.

Il sindaco di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale 5 agosto 1926.

98A1358

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.